



COMUNE di MELENDUGNO  
Provincia di LECCE

Si attesta che la presente copia è conforme  
all'originale.

Data: 09/02/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Antonio Antonica



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 8

data: 10/01/2012

**OGGETTO: Comune di Melendugno contro Provincia di Lecce e ditta Ecolio srl. Appello al Consiglio di Stato della Sentenza del TAR Puglia - Sez. di Lecce - n. 01649/2011.**

L'anno duemiladodici addì dieci del mese di Gennaio alle ore 20,00 nella sala della adunanze presso la sede comunale, si è riunita la Giunta comunale.

Presiede l'adunanza il Mauro Russo nella sua qualità di Vicesindaco.

La situazione dei presenti e degli assenti risulta la seguente:

### Presente

- |                     |    |
|---------------------|----|
| 1) RUSSO Mauro      | Si |
| 2) BUFANO Fabio     | Si |
| 3) CORVINO Niceta   | Si |
| 4) DURANTE Antonio  | No |
| 5) PRETE Anna Elisa | Si |
| 6) SERINO Luigi     | Si |

Totale 5 su 6

Con l'assistenza del Segretario comunale, Dr. Antonio Antonica, il quale provvede alla redazione del presente verbale. E', altresì, presente il Vicesegretario Comunale Dr. Salvatore Gabrieli.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

La Giunta comunale constatato che, ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n.267/2000, sulla proposta di deliberazione sono stati chiesti i seguenti pareri:

#### REGOLARITA' TECNICA

Parere: FAVOREVOLE

Data: 10.01.2012

Il Responsabile del Servizio  
AMMINISTRAZIONE GENERALE  
F.to all'originale

#### REGOLARITA' CONTABILE

Parere: FAVOREVOLE

Data: 10.01.2012

Il Respons. del SERV. FINANZIARIO  
F.to all'originale

*Non è stato richiesto alcun  
parere, in quanto trattasi di mero  
atto di indirizzo*



Ha adottato la seguente deliberazione:

Oggetto: Comune di Melendugno contro Provincia di Lecce e ditta Ecolio srl. Appello al Consiglio di Stato della Sentenza del TAR Puglia – Sez. di Lecce – n. 01649/2011.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO:

- che il Comune di Melendugno proponeva ricorso al TAR Puglia Sezione di Lecce contro l'Amministrazione Provinciale e la Ditta Ecolio Srl (n. 867-2000 del registro generale), attraverso l'Avv. Prof. Ernesto Sticchi Damiani, per l'annullamento della delibera di G.P. n. 24 del 14/1/2000, con la quale era stato autorizzato l'esercizio definitivo dell'impianto sito in località "Masseria Zappi" del territorio di Melendugno della ditta sopra nominata, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare, della delibera di G.P. n. 318 del 18/3/99 e della determinazione n. 3201 del 17/9/98;
- che la ditta Ecolio srl veniva autorizzata dalla Provincia di Lecce (delibera di G.P. n. 525 del 9.4.1998) all'esercizio provvisorio di un impianto a sistema integrato per il trattamento di evaporato di acque di vegetazione e liquami provenienti da fosse settiche, limitatamente ai liquami di natura civile, in località "Masseria Zappi" nel Comune di Melendugno, in conformità al progetto approvato con delibera di G.P. n. 1662 del 30.5.1994 ed al progetto di variante approvato con delibera di G.P. n. 2561 del 18.10.1996;
- che la ditta medesima veniva altresì autorizzata (delibera n. 318 del 18.3.1999) al trattamento dei rifiuti liquidi speciali non pericolosi di cui all'all. A al d.lgs. n. 22/1997 e di talune tipologie di rifiuti pericolosi provenienti da processi chimici organici;
- che con delibera di G.P. n. 24 del 14.1.2000 la ditta in questione conseguiva l'autorizzazione all'esercizio definitivo dell'impianto alle condizioni di cui alle delibere precedenti, nonché al trattamento di ulteriori tipologie di rifiuti, richiesto con istanza del 12.11.1999;
- che avverso tale ultima deliberazione insorgeva il Comune di Melendugno, deducendone l'illegittimità per i seguenti motivi: violazione di legge per mancata applicazione dell'art. 36 d.lgs. n. 152/1999 e dell'art. 27 del d.lgs. n. 22/1997, violazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 152/1999, eccesso di potere, dal momento che l'impianto non avrebbe potuto essere autorizzato al trattamento di rifiuti, per giunta pericolosi, atteso che si trattava di impianto per acque reflue derivanti dalla depurazione di acque di vegetazione e liquami civili, provenienti da fosse settiche; l'art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 152/1999, infatti, vieta l'utilizzazione degli impianti di trattamento delle acque per lo smaltimento dei rifiuti;
- che l'inserimento dei rifiuti nel ciclo di trattamento avrebbe richiesto una specifica autorizzazione allo scarico, necessaria al fine di immettere le acque reflue nel sottosuolo;
- che sia l'Amministrazione provinciale di Lecce, sia la ditta Ecolio srl, si costituivano in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso e dell'istanza cautelare contestualmente proposta dal Comune;
- che l'istanza cautelare suddetta veniva respinta con ordinanza n. 845/2000, pronunciata il 12.4.2000;
- che in prossimità dell'udienza pubblica le parti depositavano ulteriori memorie e documenti;

VISTA la nota dello studio del prof. Ernesto Sticchi Damiani, acquisita al protocollo generale dell'ente al n. 19690 del 17.11.2011, con la quale si comunica che il TAR di Lecce, con sentenza n. 01649/2011 depositata in data 27/09/2011, ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso proposto dal Comune per "sopravvenuto difetto d'interesse";

TENUTO CONTO del parere espresso dal legale incaricato dall'ente, nelle medesima nota sopra citata, secondo il quale l'attività posta in essere dal privato ed i provvedimenti adottati dall'Amministrazione provinciale non sono tali da compromettere la procedibilità del ricorso;

RITENUTO di dover appellare la sentenza del TAR Lecce;

VISTO l'art. 24 del Regolamento comunale sui lavori, le forniture e i servizi in economia, che per quanto riguarda i servizi legali prevede l'affidamento su base fiduciaria, per importi fino a euro 100.000,00, e che, in deroga alla competenza ad adottare i relativi atti, prevede altresì l'affidamento da parte della Giunta comunale;

RICHIAMATA la DGC n. 64-2011 in materia di quantificazione delle parcelle per incarichi legali;

VISTO il TUELL;  
Con voti unanimi,

#### DELIBERA

Di proporre appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Puglia – Sez. di Lecce n. 01649-2011, di cui ampiamente in narrativa;

Di confermare quale legale dell'ente l'Avv. Prof. Ernesto Sticchi Damiani, già incaricato per il ricorso di primo grado;

Di stabilire che le competenze legali relative alla presente deliberazione dovranno essere regolate, con atti gestionali da parte degli uffici competenti, conformemente a quanto stabilito in tema di parcelle legali con DGC n. 64-2011;

Di stanziare al momento la somma di Euro 5.000,00, disponibile al cap. 138 del redigendo bilancio di previsione 2012, con riserva di integrare, laddove necessario, il presente stanziamento;

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Dalla sede municipale, li 10/01/2012

Il Vicesindaco  
Mauro Russo  
f.to all'originale



Il Segretario comunale  
Dr. Antonio Antonica  
f.to all'originale

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE, sottoscritto, attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del TUELL e dell'art. 32 della Legge n. 69/2009, viene pubblicata sul sito internet del comune [www.comune.melendugno.le.it](http://www.comune.melendugno.le.it) il 09/02/2012.

La presente deliberazione viene comunicata ai Sigg. Capigruppo consiliari, con lettera n. 2777 in data 09/02/2012.

Melendugno, li 09/02/2012



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Antonio Antonica  
f.to all'originale

### ATTESTAZIONE DI ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione diverrà eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L., trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.

E' divenuta eseguibile in data 10/01/2012 perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Melendugno, li 09/02/2012.



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Antonio Antonica  
f.to all'originale